

## La cartella preceduta da avviso bonario inviato al commercialista e' nulla!

di **Redazione**

Publicato il 3 febbraio 2010



La comunicazione degli esiti della liquidazione o avviso bonario di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 è stata nel corso degli ultimi tempi oggetto di ripetute modifiche normative. Il c.d. Collegato alla Finanziaria 2006, la Finanziaria 2007 e da ultimo il c.d. Collegato alla Finanziaria 2008, sono intervenuti a più riprese per rimodellare il dettato normativo. L'ultima modifica apportata dall'art. 39, comma 8-bis, del D.L. n. 159/2007, convertito in L. n. 222 del 29 novembre 2007, ha modificato ulteriormente l'art. 2-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, prevedendo la possibilità su opzione del contribuente che l'avviso bonario venga inviato agli intermediari, in mancanza l'avviso sarà inviato mediante raccomandata direttamente al contribuente.

In sostanza, l'invio dell'avviso bonario all'intermediario su opzione del contribuente e' ammesso da unico 2008.

Si ritiene opportuno evitare tale opzione e lasciare l'obbligo per l'amministrazione di inviare a mezzo raccomandata l'esito della liquidazione direttamente al contribuente.

Relativamente agli anni precedenti una società A.C. sas ricorreva avverso cartella di pagamento perche' non preceduta da avviso bonario, l'Agenzia delle Entrate di Genova si costituiva sostenendo di aver inviato l'avviso bonario all'intermediario telematico, nella fattispecie il commercialista. La difesa, con apposite memorie difensive nell'individuare la natura giuridica del rapporto commercialista - cliente, faceva presente che il commercialista e' un mandatario senza rappresentanza, che compie un atto giuridico in nome e per conto del cliente, per cui non sussistendo alcuna rappresentanza dell'azienda, l'avviso bonario si doveva considerare non notificato. I Giudici della 10 Sezione composta dal Presidente Dott. Loffredo, Dott. Mariani relatore e Dott. Mazza membro giudicante, hanno concluso che l'avviso bonario deve essere notificato a pena di nullità al contribuente e non all'intermediario avendo quest'ultimo veste di mandatario senza rappresentanza dell'impresa, accogliendo il ricorso compensando le spese. Commissione Tributaria Provinciale di Genova sentenza 21/10/2010 Depositata il 28/01/2010 (a cura Dott. Giuseppe Marino)

